

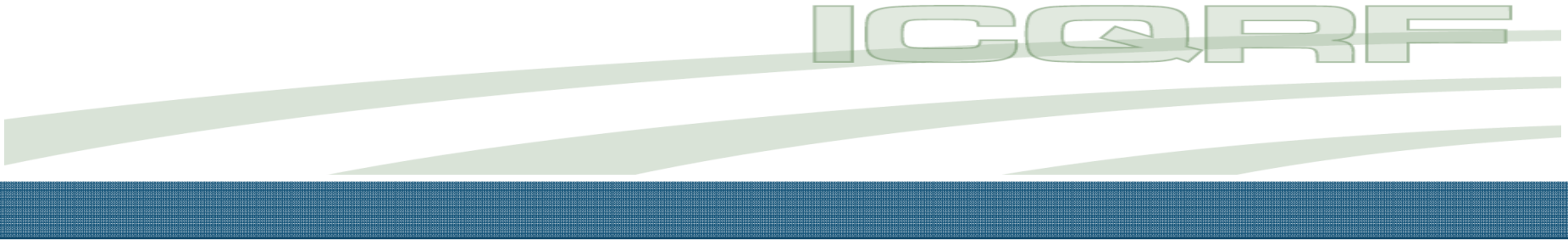
Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari

Aspetti sanzionatori dell'etichettatura
Dei prodotti alimentari

Giuseppe PUGLIA

Teramo, 12 dicembre 2014

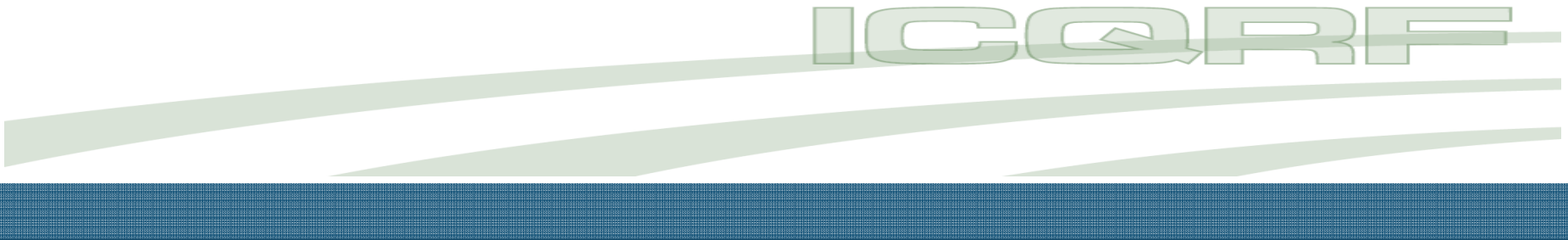
ICQRF



L'Europa

La legislazione alimentare persegue obiettivi generali di tutela della vita e della salute umana, di tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente. (Reg. CE 178/2002)

ICQRF



L'Europa

I controlli Ufficiali verificano la conformità alle normative dirette a:

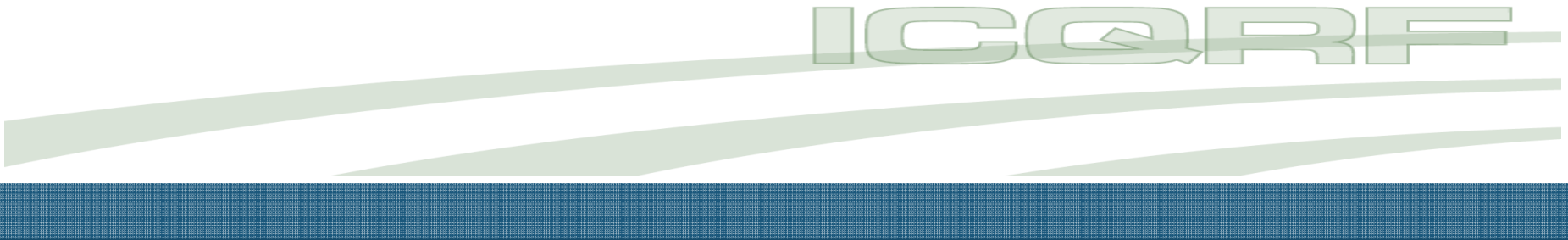
- a) Prevenire, eliminare o ridurre i rischi per la salute per gli esseri umani e animali;
- b) Garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, **comprese l'etichettatura e le altre forme di informazione dei consumatori.** (Reg. Ce. 882/2004)

ICQRF

Il sistema dei controlli agroalimentari

Il sistema dei controlli del comparto agroalimentare è finalizzato - in concorso con i principi di prevenzione, di precauzione e di responsabilità primaria degli operatori - a garantire, in ogni fase del ciclo di produzione e consumo, qualità, genuinità, salubrità e igiene degli alimenti per proteggere la salute e gli interessi dei consumatori.

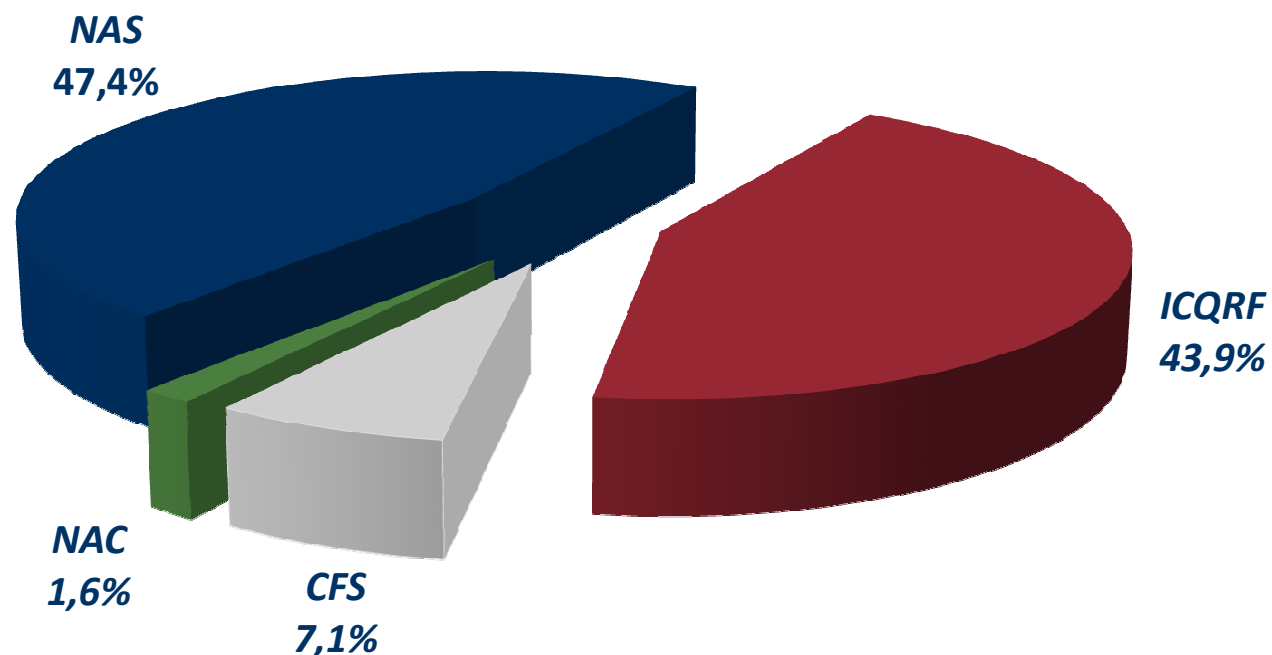
ICQRF



Il sistema dei controlli agroalimentari

<i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i>	• Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) • Corpo Forestale dello Stato (CFS) • Comando dei Carabinieri delle politiche agricole (CCPA) • Capitanerie di porto	Controlli prevalentemente di tipo qualitativo - merceologico
<i>Ministero della Salute</i>	• Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) • Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità veterinaria • Istituto superiore di sanità (ISS)	Controlli nell'ambito della sicurezza sanitaria
<i>Ministero dell'Economia</i>	• Guardia di Finanza (GdF) • Agenzia delle dogane	Controlli di natura fiscale
<i>Amministrazioni locali</i>	• Regioni e Province Autonome • Aziende sanitarie locali • Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) • Servizi Antisofisticazione vinicole	Controlli per sicurezza sanitaria e di tipo qualitativo - merceologico

Distribuzione dei controlli agroalimentari tra gli organi operanti a livello nazionale



*Fonte: Piano Nazionale integrato dei controlli ufficiali - Relazione annuale 2010

ICQRF

Controlli agroalimentare: distribuzione delle attività tra gli organismi operanti nel MiPAAF



*Fonte: *Piano Nazionale integrato dei controlli ufficiali - Relazione annuale 2010*

ICQRF

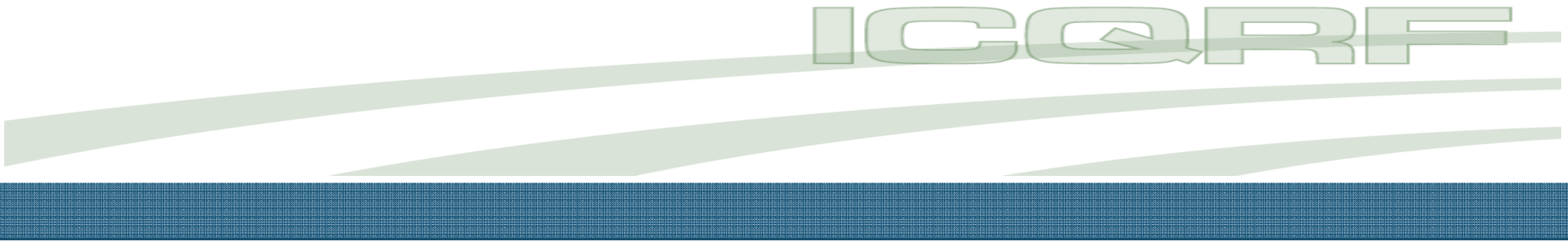
MIPAAF

Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

L'Ispettorato

- ✓ è l'organo tecnico di controllo ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incaricato di prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura
- ✓ uniforma la propria azione agli indirizzi generali dettati dal Regolamento CE n. 882/2004 per il controllo ufficiale di conformità di alimenti e mangimi

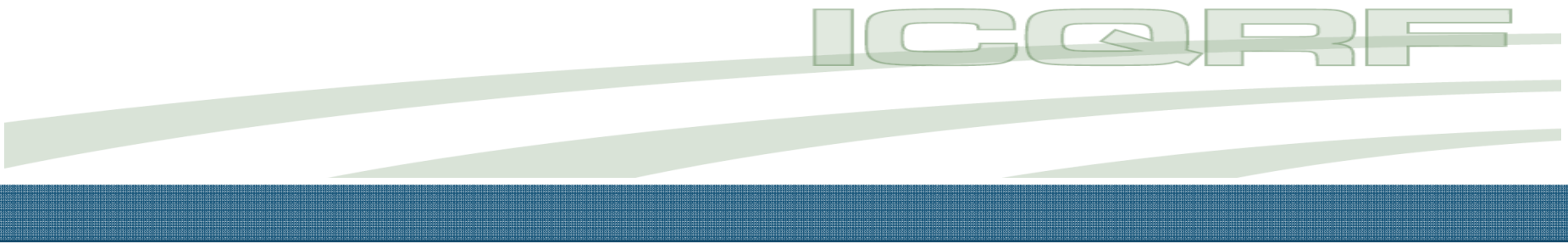
ICQRF



Competenze dell'ICQRF

- ✓ Controlli sulla qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e fitosanitari) finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti.
- ✓ Vigilanza sugli organismi di controllo che operano nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata.
- ✓ Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia agricola e agroalimentare di competenza statale.

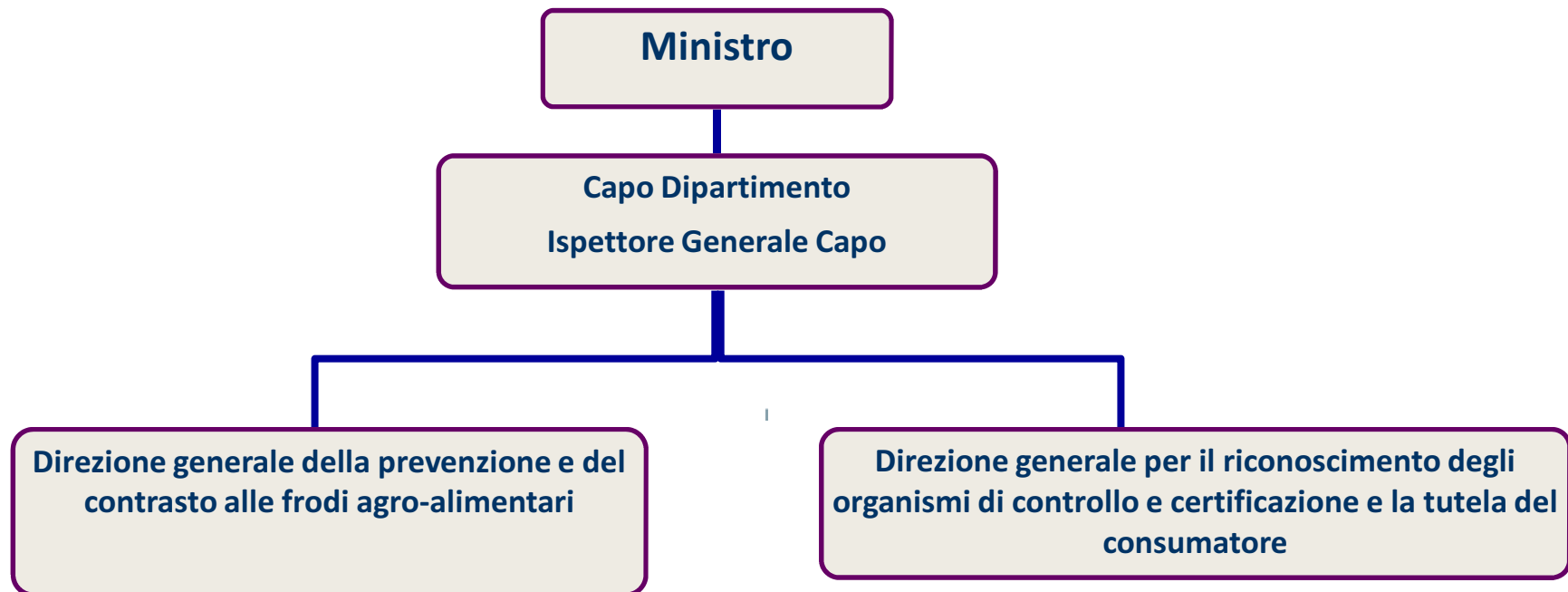
ICQRF



Principali prodotti controllati dall'Ispettorato



Struttura dell'ICQRF



ICQRF

Struttura dell'ICQRF: articolazione territoriale



12 Uffici territoriali

17 Sedi distaccate

5 Laboratori

ICQRF

Le sanzioni in materia di etichettatura

- ✓ Sanzioni amministrative
- ✓ Sanzioni penali

ICQRF

Le sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative consistono sostanzialmente nel pagamento di una somma di denaro

Esse sono comminate a carico di chi commette una violazione alle norme che prevedono come penalità l'applicazione di sanzioni amministrative

Il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria può comportare altre misure afflittive, come il sequestro e la confisca

Nel caso di irrogazione di ordinanza-ingiunzione, possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie

ICQRF

Art. 18 D. Lgs. 109/92

SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni dell'art. 2 (*corretta e trasparente informazione al consumatore*) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 18.000.
2. La violazione delle disposizioni degli artt. 3 (*indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati*), 10-bis (data di scadenza) e 14 (*imballaggi globali*) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.
3. La violazione delle disposizioni degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 (*disposizioni di dettaglio per l'applicazione delle indicazioni obbligatorie*) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.
- 4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative. (Comma aggiunto da D. L.vo 29.3.04, n. 99 art. 18 in G.U. 94, 22.4.04)

Tab. 1 – Principali novità del Regolamento e raccordo con le precedenti norme di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011	Riferimento precedenti norme	Principali novità
Articolo 5 Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare	-	Qualunque misura dell'Unione adottata nell'ambito della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che sia suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Articolo 6 Requisito di base	D. L.vo n. 109/92, art. 1, comma 1	Il Regolamento è indicato come fonte normativa.
Articolo 7 Pratiche leali d'informazione	D. L.vo n. 109/92, art. 2	Le informazioni sugli alimenti non devono suggerire, nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Articolo 8 Responsabilità	-	L'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.
Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie	D. L.vo n. 109/92, art. 3	a) la denominazione dell'alimento; b) l'elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell'alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 25; j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale.
Articolo 10 e allegato III Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti	D. L.vo n. 109/92, Allegato II, sezione II	«elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» o «caffeina aggiunta. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza». «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione dell'alimento.

Articolo 11 Metrologia	D. L.vo n. 109/92, articolo 9, comma 1	-
Articolo 12 Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti	D. L.vo n. 109/92, articolo 14	-
Articolo 13 e allegato IV Presentazione delle indicazioni obbligatorie	D. L.vo n. 109/92, articolo 14	Caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm, salvo che la superficie maggiore misura più di 80 cm ² . Le indicazioni obbligatorie sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. (Denominazione – Quantità – Titolo alcolometrico. Manca TMC/Scadenza)

ICCARF

<i>Articolo 14</i> <i>Vendita a distanza</i>	-	Le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione del TMC o data di scadenza, sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Esse devono essere disponibili al momento della consegna.
<i>Articolo 15</i> Requisiti linguistici	D. L.vo n. 109/92, articolo 3, comma 2	Lingua facilmente comprensibile
<i>Articolo 16 e allegato V</i> Omissione di alcune indicazioni obbligatorie	D. L.vo n. 109/92, articolo 7	Nel caso di Imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm², sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo la "denominazione", gli "allergeni", il "peso" ed il "TMC o data di scadenza". L'elenco degli ingredienti è fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta. La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per gli alimenti elencati all'allegato V.

ICQRF

Articolo 17 e allegato VI Denominazione dell'alimento	D. L.vo n. 109/92, articolo 4	L'OSA che sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato in un particolare prodotto con un altro ingrediente, deve indicare in prossimità della denominazione dell'alimento l'ingrediente utilizzato, con caratteri di altezza non inferiore al 75% della denominazione.		
		Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione « decongelato ».		
		Requisiti specifici relativi alla designazione delle “ CARNI MACINATE ”:		
		Carni macinate	Tenore in materie grasse	Rapporto collagene/ proteine della carne
		- magre	≤ 7 %	≤ 12 %
- di puro manzo	≤ 20 %	≤ 15 %		
- contenenti carne di maiale	≤ 30 %	≤ 18 %		
- di altre specie	≤ 25 %	≤ 15 %		

ICQRF

<i>Articolo 18</i> Elenco degli ingredienti	D. L.vo n. 109/92, art. 5	Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti. Grassi raffinati: l'aggettivo totalmente o parzialmente idrogenato, a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.
<i>Articolo 19</i> Omissione dell'elenco degli ingredienti	D. L.vo n. 109/92, art. 7, comma 2	Al fine di tener conto dell'utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.

ICQRF

<i>Articolo 20</i> Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti	D. L.vo n. 109/92, articolo 7, comma 1 e 3	-
<i>Articolo 21</i> Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze	D. L.vo n. 109/92, articolo 5, comma 2	La denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.
Articolo 22 e Allegato VIII Indicazione quantitativa degli ingredienti	D. L.vo n. 109/92, articolo . 8	-

ICQRF

Articolo 23 e Allegato IX Quantità netta	D. L.vo n. 109/92, articolo . 9	-
Articolo 24 e allegato X Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento	D. L.vo n. 109/92, articoli 10 e 10-bis	Alimento a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del Reg n. 178/2002. La data di congelamento o la data di primo congelamento per la carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce congelati è indicata nel modo seguente: a) è preceduta dall'espressione «Congelato il ...»; b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate: — dalla data stessa, oppure — dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta; c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno.
Articolo 25 Condizioni di conservazione o d'uso	D. L.vo n. 109/92, articolo 3, comma 1, lettere i) e l)	Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.

ICQRF

<i>Articolo 26</i> Paese d'origine o luogo di provenienza	D. L.vo n. 109/92, articolo 3, comma 1, lettera m) e comma 5-bis	–Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate –Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate –Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche). Entro tre anni dall'entrata in vigore, la Commissione presenta una relazione sull'estensione dell'obbligo per i seguenti alimenti: a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b) (Carni di animali della specie suina, ovina o caprina, di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate); b) il latte; c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.
<i>Articolo 27</i> Istruzione per l'uso	D. L.vo n. 109/92, articolo 3, comma 1, lettera l)	-
<i>Articolo 28 e all. XII</i> <i>Titolo alcolometrico</i>	D. L.vo n. 109/92, articolo 12	-

ICQRF

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, l'ICQRF è stato individuato quale Autorità incaricata di adottare le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in Italia

- ▶ **L'ICQRF assicura inoltre la comunicazione tra autorità incaricate degli altri Stati membri per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette italiane sul territorio degli altri Stati membri.**

Per lo svolgimento di tali compiti è stata istituita presso l'ICQRF un'apposita "Unità protezione *ex officio*". In tale unità vengono anche gestite le segnalazioni provenienti dagli altri Stati Membri avviando le necessarie attività di verifica da parte degli Uffici territoriali.

Base giuridica

**-Decreto Legislativo 19 novembre
2004, n. 297.**

-CODICE PENALE.

ICQRF

Sanzioni amministrative a carico degli operatori economici (art.2 D.Lgs. 297/04)

- sanzioni che puniscono l'impiego commerciale, diretto o indiretto, delle denominazioni protette per prodotti – anche trasformati – che non hanno diritto a fregiarsi della denominazione protetta
- (3000/20000)

- sanzioni che puniscono l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione di una denominazione protetta nella designazione e presentazione di un prodotto non tutelato; l'utilizzo di qualsiasi altra indicazioni falsa o ingannevole
- (2000/13000)

- sanzioni che puniscono i soggetti che violano le disposizioni dei piani di controllo delle denominazioni protette

- sanzioni che puniscono i soggetti che non assolvono agli obblighi pecuniari nei confronti degli Organismi di controllo o dei Consorzi di tutela

Le sanzioni penali

Articolo 515 c.p.

**Frode nell'esercizio
del commercio**

Articolo 517 c.p.

**Vendita di prodotti
industriali con
segni mendaci**

Articolo 517 *quater* c.p.

**Contraffazione di
indicazioni
geografiche o di
denominazioni di
origine dei prodotti
agroalimentar¹**

Articolo 517 bis: Circostanza aggravante: le pene stabilite dagli articoli 515, 517 e 517 *quater* sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Grazie per l'attenzione

ICQRF